



**Il Tribunale Ordinario di Genova
SESTA SEZIONE**

nella persona del giudice unico dott.ssa Rosella Silvestri
sulle istanze delle parti ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella procedura civile iscritta al R.G. n. 4091 /2014 promossa da:

SIRCE S.P.A. elettivamente domiciliata in Genova PIAZZA MATTEOTTI 2/3 B
GENOVA presso l' Avvocato IVALDI ENRICO che la rappresenta e difende;

PARTE RICORRENTE

contro

METROGENOVA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosario Solonia e Giuseppe Massaro del foro di
Roma unitamente all'avv.to Bascherini Georgia del foro di Genova e presso lo studio
di quest'ultima in Genova elettivamente domiciliata per delega a margine della
comparsa di costituzione e risposta

PARTE RESISTENTE

avente per oggetto: azione ex art. 118, comma 3 bis, codice appalti pubblici

Udienza di discussione in data 17.12.2014

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la parte ricorrente - premesso di avere stipulato
contratti di sub appalto con Carena s.p.a. per la costruzione del collettore fognario
costiero e delle reti di smaltimento della acque meteoriche presso il deposito
Metropolitana di Genova Dinegro - chiedeva la condanna del committente
METROGENOVA s. c. r. l. al pagamento del corrispettivo dovuto al sub-appaltatore ex
art. 118, comma 3 bis, codice degli appalti.

Si costituiva la parte resistente chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Erano
concessi termini a difesa ed instaurato il contraddittorio sull'applicabilità della norma
invocata dalla ricorrente alla fattispecie in esame, tenuto conto che CARENA s.p.a. ,
nelle more, era stata ammessa al concordato preventivo con decreto nr. 19/2014 del
Tribunale di Genova (peraltro appellato dalla stessa ricorrente).

Ritenuto:

- infondata la tesi della parte ricorrente quanto alla sussistenza di solidarietà passiva
dei debitori nei confronti del sub appaltatore in quanto non sussistono i presupposti
dell'obbligazione solidale passiva, ex artt. 1292 e 1294 cod. civ., e cioè la pluralità dei



soggetti, l'identità della prestazione cui essi sono tenuti e l'identità della fonte dell'obbligazione ;

- che il testo dell'art. 118, comma 3 bis, codice degli appalti con la formulazione " è sempre consentito" esclude la sussistenza del predetto vincolo di solidarietà tra le diverse obbligazioni assunte dal committente e dall'appaltatore, prevedendo una semplice "eventualità",ove ricorrano le ipotesi ivi espressamente previste;

- di condividere la qualificazione giuridica della fattispecie come esposta da Questo Tribunale con l'ordinanza del 09.12.2014 (proc. nr. 4845/2014 R.G.) secondo cui secondo cui la norma in esame, seppure speciale, deve essere applicata nel rispetto del principio della "*par condicio creditorum*" come salvaguardato nelle procedure concorsuali. Infatti "*Anche quando si verta in tema di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 182 bis L.F. , pur potendo darsi prosecuzione ai contratti stipulati anche con P.A., non vi è dubbio che l'attività in questione debba avvenire sotto la supervisione del Tribunale presso il quale, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 118, comma 3 bis del Codice dei contratti pubblici, dovranno essere effettuati i pagamenti da parte della stazione appaltante*" (Trib. Ge ord. cit.);

- che pertanto il ricorso deve essere respinto;

- che le spese di lite seguono il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.; esse sono poste a carico della parte ricorrente soccombente e liquidate secondo i parametri di cui d.m. n. 55/14, con diminuzione del 50% atteso il rito prescelto.

E precisamente per i compensi di avvocato: scaglione da € 260.000,00= 1)fase di studio: €3.375,00; 2) fase introduttiva : € 2.227,00;3) fase decisoria:€ 5.870,00; totale: € 11.472,00 diminuzione del 50%= € 5.736,00=.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI GENOVA, Sezione Sesta Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e visto l'art. 702 ter c.p.c.

1)Respinge tutte le domande proposte dalla ricorrente;

2)dichiara tenuta e condanna SIRCE s.p.a. alla rifusione delle spese di lite in favore di METROGENOVA s.c.r.l. che liquida in complessivi € 5.736,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa sull'imponibile.

GENOVA, 13/01/2015

IL GIUDICE

dott. ssa Rosella Silvestri

